



STATUTO
ASSOCIAZIONE CITTADINO VIGILE

STATUTO

CITTADINO VIGILE ODV

ART.1- DENOMINAZIONE

E' costituita l'associazione denominata Cittadino Vigile ODV con sede in Bernalda, alla Via Stabile n.11, con sede operativa in via Anacreonte.

Ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, l'organizzazione è costituita in conformità al dettato della legge 266/91, la quale le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di volontariato", e le consente di essere considerata ONLUS.

ART.2- SCOPO,FINALITA',ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE:

L'Associazione persegue le proprie finalità, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, nei settori della tutela e valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente, con particolare riferimento alle attività di Protezione Civile;

solidarietà sociale senza limiti o vincoli di sesso, nazionalità, religione, stato fisico o economico.

L'associazione, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità: solidarietà sociale, difesa e tutela dell'ambiente e protezione civile.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

ART.3- IL RUOLO DEL VOLONTARIATO NELL'ASSOCIAZIONE:

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART.4- ENTRATE E PROVENTI:

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni e raccolta fondi.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività diversa, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.3 Luglio 2017 n.117.

I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o dal Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo specifica deliberazione).

ART.5- PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPI DI LUCRO:

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.6- BILANCIO SOCIALE E DI ESERCIZIO:

Entro il 30 di Maggio di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e

dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 20 di Giugno per la definitiva approvazione.

L'Organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 20 di Giugno per la definitiva approvazione.

ART.7- ASSOCIATI:

I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Presidente.

Sono aderenti all'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta, la cui domanda viene accolta con deliberazione del consiglio direttivo dell'associazione, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere anche l'adesione di "sostenitori" che forniscano un sostegno economico alle attività dell'associazione, nonché nominare "associati onorari" persone che abbiano fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche nella misura consigliata di un solo rappresentante designato con apposito atto dall'Ente o dall'Istituzione interessata.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato.

Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il numero degli Associati è illimitato.

ART.8- DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI:

Ogni Associato, purché iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi, ha il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali

regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché se maggiore d'età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Gli associati hanno tutti parità di diritti e di doveri.

Gli associati hanno il diritto di partecipare alle assemblee; di conoscere i programmi con i quali l'amministrazione intende attuare gli scopi sociali, di usufruire di tutti i servizi dell'associazione, di dare le dimissioni in qualsiasi momento, e di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'Organo di controllo.

In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: presso la sede sociale dell'associazione.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

ART.9 - CONSIGLIO DIRETTIVO:

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

Il numero dei componenti è di 7- unità.

Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati.

I consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti)

Ai membri del consiglio direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

E' convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige un verbale.

Il Presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- *Il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;*
- *Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;*
- *Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.*

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente.

E' compito del consiglio direttivo:

- *Deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;*
- *Predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'art.14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;*

- Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

ART.10- ASSEMBLEA:

L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e [quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno] il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

ART.11- FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA:

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

E' inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe". Nel caso in cui il numero degli associati sia pari o superiore a 500, la previsione dovrebbe essere la seguente: "Ogni associato non può ricevere più di 5 (cinque) deleghe".

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- *sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;*
- *sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;*
- *sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.*

ART.12- PRESIDENTE:

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

Il Presidente:

- *Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;*
- *Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;*
- *Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea, del consiglio direttivo e dell'eventuale comitato esecutivo;*
- *In caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.*

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente, che convoca il consiglio direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento incarico.

Di fronte agli aderenti, ai terzi, a tutti i pubblici uffici, il vice presidente è delegato alla firma degli atti del Presidente assente per impedimento o cessazione.

ART.13- ORGANO DI CONTROLLO:

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

ART.14- ORGANO DI REVISIONE:

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, costituito da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

L'organo di revisione:

- *Elegge tra i suoi componenti il Presidente;*
- *Esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti;*
- *Agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;*
- *Può partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e, se previsto, dell'eventuale comitato esecutivo;*
- *Con relazione scritta, riferisce annualmente all'assemblea la situazione amministrativa e contabile dell'organizzazione e provvede alla relativa trascrizione nell'apposito registro dei revisori dei conti.*

ART.15- SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO:

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

ART.16- NORMA DI RINVIO:

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.